

Delibera n. 407/08/CONS

Procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione di rete fissa

L'Autorita'

NELLA sua riunione di Consiglio del 17 luglio 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 - supplemento ordinario n. 154;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - Suppl. Ordinario n.136;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE ("direttiva accesso"), 2002/20/CE ("direttiva autorizzazioni"), 2002/21/CE ("direttiva quadro"), 2002/22/CE ("direttiva servizio universale") pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L.108;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 215 del 15 settembre 2003 (il "Codice");

VISTA la Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003 (la "Raccomandazione");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 344/65 del 28 dicembre 2007 (la "nuova Raccomandazione");

VISTE le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo

comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002 (le "Linee Direttici");

VISTA la Raccomandazione della Commissione del 23 luglio 2003, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 190 del 30 luglio 2003;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante "Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004;

VISTA la delibera n. 417/06/CONS del 28 giugno 2006, recante "Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (mercati n. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della commissione europea)" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2006;

VISTA la "Comunicazione di avvio del procedimento di completamento dell'elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS 'Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione europea)' quali detentori di significativo

potere di mercato sul mercato della terminazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.117 del 22 maggio 2007;

VISTA la “Comunicazione di proroga dei termini del procedimento di completamento dell’elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS ‘Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea)’ quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 264 del 13 novembre 2007;

VISTA la “Comunicazione di proroga dei termini del procedimento di completamento dell’elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS ‘Mercati della raccolta, terminazione e transito delle chiamate nella rete telefonica pubblica fissa, valutazione di sussistenza del significativo potere di mercato per le imprese ivi operanti e obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere (Mercati nn. 8, 9 e 10 fra quelli identificati dalla raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione Europea) quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 39 del 15 febbraio 2008;

VISTA la delibera n. 218/08/CONS recante “Proroga dei termini del procedimento di completamento dell’elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione”, del 7 maggio 2008;

VISTA la delibera n. 692/07/CONS del 19 dicembre 2007, recante “Valutazione ai sensi della delibera n. 417/06/CONS art. 40, comma 4, delle condizioni economiche del servizio di terminazione delle chiamate vocali in postazione fissa richieste dagli operatori BT Italia, Fastweb, Tele 2 e Tiscali”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 19 gennaio 2008;

VISTA la delibera n. 693/07/CONS del 19 dicembre 2007, recante “Consultazione pubblica volta al completamento dell’elenco degli operatori notificati ai sensi della delibera n. 417/06/CONS quali detentori di significativo potere di mercato sul mercato della terminazione (mercato n. 9) e all’imposizione di obblighi regolamentari cui vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 20 del 24 gennaio 2008 - Suppl. Ordinario n. 21;

VISTA la delibera n. 251/08/CONS del 14 maggio 2008, recante “Modifiche all’articolo 40 della delibera n. 417/06/CONS, a seguito dell’applicazione del modello volto alla determinazione dei costi di terminazione per un operatore alternativo

efficiente”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 2008;

CONSIDERATA la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 693/07/CONS, le cui risultanze unitamente alle valutazioni dell’Autorità sono espresse nell’analisi di mercato di cui all’Allegato A;

VISTI i contributi presentati nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 693/07/CONS dagli operatori AIIP, Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A., BT Italia S.p.A., ConsigliaNet S.p.A., Fastweb S.p.A., Messagenet S.r.l., Telecom Italia S.p.A., Telecom Italia Sparkle S.p.A., Teleunit S.p.A., Tiscali S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Vodafone N.V., Welcome Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITI, in audizione, gli operatori Wind Telecomunicazioni S.p.A, Vodafone Omnitel N.V. e TWT S.p.A.;

VISTO il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) pervenuto il 17 giugno 2008 in merito allo schema di provvedimento relativo al procedimento in oggetto reso ai sensi dell’art. 19 del Codice;

CONSIDERATO, in particolare, che l’AGCM ha espresso alcune perplessità circa l’opportunità di adottare vincoli di prezzo differenziati in base al tipo di accesso utilizzato, in quanto ritiene che, riflettendo le tariffe di terminazione i costi di trasporto più che i costi di accesso, mentre *“risulta comprensibile che le tariffe di terminazione di operatori con reti diverse per caratteristiche e livelli di infrastrutturazione siano differenziate, appare meno comprensibile la scelta di operare una distinzione in funzione della linea di accesso fornita da ciascun utente”*. La suddetta Autorità inoltre rileva che l’implementazione di una tale previsione *“appare comportare ingenti costi fissi non recuperabili che potrebbero incidere in maniera non uniforme sugli operatori e che, in ogni caso, appaiono funzionali ad una differenziazione delle tariffe di terminazione che comunque - secondo quanto stabilito dalla delibera n. 251/08/CONS - produrrà i propri effetti solo fino al 2010”*;

VISTA la lettera della Commissione Europea SG-Greffe (2008) D/20/3931 del 18 giugno 2008 in merito allo schema di provvedimento in oggetto reso ai sensi dell’art. 12 del Codice;

CONSIDERATO che, in relazione al medesimo tema segnalato dall’AGCM, la Commissione Europea ha ritenuto non appropriata la differenziazione delle tariffe di terminazione in base al tipo di accesso utilizzato, in quanto il rimedio *“non sembra basarsi sulla natura del problema identificato nel mercato rilevante, ma piuttosto collegato agli obiettivi regolamentari nei mercati dell’accesso all’ingrosso”*;

CONSIDERATO, in particolare, che la Commissione ha ricordato che *“le tariffe di terminazione dovrebbero essere fissate ad un livello simmetrico in base ai costi di un operatore efficiente [...] che impieghi una tecnologia efficiente”*, ed ha quindi aggiunto

che un tale approccio *“non porterebbe pertanto alla differenziazione delle tariffe di terminazione in base al tipo di accesso impiegata da un dato operatore”*;

CONSIDERATO che in data 11 giugno 2008 l’Autorità ha avviato, con la delibera 324/08/CONS, il nuovo procedimento di analisi dei mercati della raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica e della terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa (mercati n. 2 e 3 della Raccomandazione del 17 dicembre 2007);

RITENUTO che la valutazione dei costi sottostanti l’offerta di servizi di terminazione attraverso le diverse tipologie di accesso, ed in particolare di quelle relative ad accessi a banda larga all’ingrosso, comporta la necessità di un’analisi approfondita, da svolgere sulla base di informazioni aggiornate fornite dagli operatori e mediante il necessario confronto con le parti interessate, e che, pertanto, appare opportuno che tali approfondimenti siano svolti nell’ambito della nuova analisi del mercato della terminazione (mercato n. 3) di cui alla delibera n. 324/08/CONS;

CONSIDERATO - infine - che, relativamente ai servizi di terminazione su numerazioni geografiche forniti attraverso rete mobile (servizi convergenti), la Commissione Europea ha invitato l’Autorità ad adottare eventualmente le appropriate misure regolamentari relative a tali servizi nell’ambito della presente analisi di mercato, evidenziando che *“indipendentemente dall’uso della tecnologia i sopraccitati servizi convergenti sembrano avere caratteristiche economiche e funzionali simili a quelle dei servizi di telefonia fissa tradizionali”*;

CONSIDERATO che, come peraltro emerso nel corso del procedimento, i servizi di terminazione su numerazioni geografiche forniti attraverso rete mobile – così come i corrispondenti servizi finali – sono tuttora in una fase di sviluppo iniziale, che vede ancora tanto l’ingresso di nuovi operatori sul mercato, quanto la formulazione di nuove proposte da parte degli operatori già entrati sul mercato;

CONSIDERATO, in particolare, che tali servizi di terminazione sono attualmente regolati da accordi commerciali che non evidenziano particolari criticità;

RITENUTO, in ogni caso, necessario avviare un monitoraggio periodico circa l’evoluzione del mercato dei servizi convergenti sopra menzionati, al fine di individuare tempestivamente l’insorgere di eventuali problematiche competitive nei corrispondenti mercati dei servizi di terminazione, con particolare riferimento ai profili di orientamento al costo e parità di trattamento;

RITENUTO, pertanto, che al momento non vi sia l’esigenza di una disciplina di tali servizi di terminazione, e che, alla luce dell’evoluzione del mercato in questione, l’eventuale imposizione di obblighi per i servizi di terminazione verso numerazioni geografiche forniti attraverso rete mobile sarà opportunamente analizzata nell’ambito del procedimento di cui alla delibera n. 324/08/CONS;

UDITA la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Articolo 1

Definizione dei mercati rilevanti e designazione degli operatori detentori di significativo potere di mercato

1. Nell'ambito delle analisi del mercato n. 9 della Raccomandazione della Commissione europea n. 311/03/CE, sono individuati come mercati rilevanti i mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali sulla rete telefonica pubblica in postazione fissa dei seguenti operatori: Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A., CSINFO S.p.A., ConsiagNet S.p.A., Consorzio Terrecablate, Decatel S.r.l., Elinet S.p.A., Energ.it S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Intermatica S.r.l., OkCom S.p.A., Phonica S.p.A., Rita S.r.l.; Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Karupa S.p.A., Satcom S.p.A., Società Trasporto Telematico S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vive la Vie S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wavecrest Italia S.p.A..
2. Tutti gli operatori di cui al comma precedente sono individuati quali operatori detentori di significativo potere di mercato nei mercati dei servizi di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete telefonica pubblica in postazione fissa, ai sensi dell'art. 17 del Codice e quindi sono notificati, in tali mercati, ai sensi dell'art. 52 del Codice.

Articolo 2

Obblighi di accesso e di uso di determinate risorse di rete

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, gli operatori di terminazione vocale Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., TEX97 S.p.A., Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V. sono soggetti all'obbligo di accesso e di uso delle risorse necessarie alla fornitura dei servizi di terminazione sulla propria rete e dei relativi servizi aggiuntivi e complementari.
2. Gli operatori di cui al comma precedente hanno l'obbligo di concedere accesso alle porte di interconnessione, consentire la co-ubicazione degli apparati terminali di trasmissione nei propri siti e l'accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli e ad altre tecnologie rispondenti agli standard per garantire l'interoperabilità dei servizi di interconnessione di terminazione.

Articolo 3

Obblighi di trasparenza

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, tutti gli operatori notificati indicati all'articolo 1, comma 1, sono soggetti all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi di cui all'art. 2, con riferimento in particolare alla formulazione dei prezzi del servizio di terminazione su rete fissa.
2. Ciascun operatore notificato comunica all'Autorità ed agli altri operatori con cui abbia sottoscritto contratti di interconnessione le condizioni di offerta dei propri servizi di terminazione dando evidenza degli aspetti tecnici ed economici.
3. Gli operatori notificati comunicano all'Autorità i nuovi contratti relativi alla terminazione di telefonia vocale su rete fissa entro 30 giorni dalla data di stipula degli stessi.
4. Salvo diverso avviso da parte dell'Autorità, le variazioni dei prezzi di terminazione sono comunicate a tutti gli operatori interconnessi ed all'Autorità con un preavviso di 60 giorni rispetto all'entrata in vigore.
5. Ciascun operatore notificato fornisce entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta da parte degli operatori terzi il *database* dei propri numeri geografici attivi (portati e/o attivati) su rete fissa, aggiornato agli ultimi 30 giorni.
6. Ciascun operatore notificato, in qualità di *Donor*, è soggetto ai medesimi obblighi previsti in capo a Telecom Italia in materia di portabilità del numero, ivi inclusi gli obblighi relativi al reinstradamento delle chiamate di cui all'art. 14, comma 40, della delibera n. 417/06/CONS.

Articolo 4

Obblighi di non discriminazione

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, e nei limiti di cui in premessa, gli operatori di terminazione vocale Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., TEX97 S.p.A, Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V. sono soggetti all'obbligo di non discriminazione e praticano condizioni equivalenti per servizi equivalenti, con specifico riferimento all'offerta dei servizi all'ingrosso di terminazione.

Articolo 5

Obblighi di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, gli operatori di terminazione vocale Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., TEX97 S.p.A, Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V. sono soggetti all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi di terminazione su rete fissa.
2. Il prezzo del servizio di terminazione è fissato dai suddetti operatori sulla base di criteri di equità e ragionevolezza.
3. Brennercom S.p.A., Fly Net S.p.A., TEX97 S.p.A, Satcom S.p.A., Uno Communications S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V per i servizi di terminazione su rete fissa, sono soggetti, a partire dalla data di notifica, ai vincoli di prezzo

massimo definiti dalla delibera n. 251/08/CONS e più precisamente ai valori del *glide path* indicati per la categoria “Altri Operatori”.

Articolo 6
Disposizioni finali

1. Le valutazioni dell’Autorità circa l’analisi di mercato svolta e le risultanze della consultazione pubblica sono riportate nell’allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, tenuto conto delle ulteriori valutazioni svolte in relazione ai pareri formulati dall’AGCM e dalla Commissione europea.
2. La presente delibera è notificata agli operatori Acantho S.p.A., ADR TEL S.p.A., Alpikom S.p.A., Brennercom S.p.A., CSINFO S.p.A., ConsiagNet S.p.A., Consorzio Terrecablate, Decatel S.r.l., Elinet S.p.A., Energ.it S.p.A., Fly Net S.p.A., Freeway S.r.l., Intermatica S.r.l., OkCom S.p.A., Phonica S.p.A., Rita S.r.l., Thunder S.p.A., Trans World Communications S.p.A., Karupa S.p.A., Satcom S.p.A., Società Trasporto Telematico S.p.A., Teleunit S.p.A., TEX97 S.p.A., TWT S.p.A., Uno Communications S.p.A., Verizon Italia S.p.A., Vive la Vie S.p.A., Vodafone Omnitel N.V, Wavecrest Italia S.p.A. ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel *Bollettino ufficiale* dell’Autorità e sul sito web dell’Autorità www.agcom.it.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Napoli, 17 luglio 2008

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Nicola D’Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE
Stefano Mannoni

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola